ASSUNZIONE DI NUOVI IMPEGNI, ENTRO IL LIMITE DI 160 MILIONI, PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE TELEFONICA NAZIONALE

Art. 2

Il Ministro per le finanze e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle assegnazioni in bilancio degli ulteriori fondi che si renderanno necessari in relazione al fabbisogno,

Versione in vigore dal 14 maggio 1943, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Assunzione di nuovi impegni, entro il limite di 160 milioni, per lavori di completamento della rete telefonica nazionale
Estremi	Legge 1 aprile 1943, n. 266
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/assunzione-di-nuovi-impegni-entro-il-limite-di-160-milioni-per-lavori/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it